COMUNE DI NOVE
PROVINCIA DI VICENZA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 6

N. 6 / 21-03-2018

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia della presente delibera é pubblicata all'albo comunale ove resterà per giorni quindici consecutivi ai sensi dell'art. 124 del T.U. approvato con D. Lgs. N. 267/2000.

Addì . 30 MAR. 2018 .

Il SEGRETARIO COM.LE
F.to dott. LAVEDINI GIUSEPPE

OGGETTO

IMPOSTA UNICA COMUNALE - COMPONENTE TARI - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO 2018 E TARIFFE 2018. DETERMINAZIONE NUMERO RATE, SCADENZA E RISCOSSIONE 2018

Il giorno ventuno del mese di marzo duemiladiciotto, alle ore 20:00 nella sala delle adunanze consiliari, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si é riunito il Consiglio Comunale, in seduta Pubblica sessione Straordinaria di Prima convocazione.

Fatto l'appello risultano:

Cognome e nome	A/P
1. LUISETTO CHIARA	P
2. SEBELLIN RACHELE LUCIA	P
3. CAMPAGNOLO RAFFAELLA	P
4. FABRIS DIEGO	P
5. FAGGION MICHELE	A/G
6. POLONIATO DIEGO	P
7. CAVALLI FEDERICO	P
8. ROSSI GALVANO	P
9. ZAMINATO REMO	A/G
10. BOZZETTO MANUELE	A/G
11. CARLESSO RICCARDO	P
12. ZANON PAOLO	P
13. VALLI FRANCESCO	A/G

Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE dott. GIUSEPPE LAVEDINI.

La dott.ssa CHIARA LUISETTO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, invita i presenti a prendere in esame l'oggetto riportato.

Relaziona l'assessore FABRIS.

FABRIS: ricorda che l'argomento è stato trattato in commissione. Si approva il piano finanziario TARI e le tariffe 2018. Spiega la composizione del piano finanziario. Ricorda che quest'anno sono cambiate le date di pagamento per esigenze di cassa. Le date saranno 16 aprile e 16 giugno. Dopo il primo anno gli eventuali disguidi saranno superati. Ricorda che c'è sempre la possibilità di chiedere la rateizzazione. Da quest'anno occorre tenere conto dei fabbisogni standard, dei quali cita i dati. Dal calcolo emerge che il Comune di Nove spende quasi 66.000,00 Euro in meno rispetto allo standard. Ciò è determinato dalla percentuale di differenziazione molto alta. Il dato del fabbisogno standard è relativo al 2015, ed essendo il trend in miglioramento, il prossimo anno sarà migliore.

ZANON: stante la situazione occorre valutare eventuali agevolazioni per le attività economiche.

FABRIS: l'Amministrazione è sempre a disposizione per considerare eventuali situazioni critiche che potessero presentarsi.

Non ci sono altri interventi.

Pertanto, all'esito della discussione come sopra sinteticamente verbalizzata,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la Legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, Legge n. 147 del 27.12.2013), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), basata su due presupposti impositivi:
- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

Considerato che la I.U.C. (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria), componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili;

- TASI (tributo servizi indivisibili), componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;

- TARI (tributo servizio rifiuti), componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, come modificati dal D.L. 06/03/2014, n. 16 convertito in Legge n. 68/2014, i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

Dato atto che la disciplina della TA.R.I. prevede, tra l'altro, che:

- con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della I.U.C., nelle sue componenti TA.RI., TA.S.I. e I.M.U. (comma 682);
- il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TA.R.I in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia (comma 683);
- la TA.RI. e' corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria (comma 650);
- il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R 27 aprile 1999, n. 158 (comma 651);
- il Comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di

rifiuti prodotti per unita' di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unita' di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività' quantitativa e qualitativa di rifiuti (comma 652);

- la TA.RI. deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche (ad eccezione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a propria cura e spese i produttori) (comma 654);

Visto il vigente regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 30/07/2014 e da ultimo modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 27/07/2015, il quale al titolo IV contiene la disciplina della componenti TA.RI.;

Dato atto che ai sensi dell'articolo 28 del regolamento succitato, i costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani ed approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito;

Atteso che l'art. 8 del DPR 158/99 prevede l'adozione del Piano Finanziario del servizio R.S.U. e la relazione di accompagnamento entro la data di approvazione del bilancio di previsione, per le competenze espresse dall'art. 42 c. 2, lett. b) del T.U.E.L. n. 267/2000;

Ricordato che tale piano è composto da una parte introduttiva, da una descrittiva del servizio gestione dei rifiuti e da una parte finale economica, nella quale vengono determinati i costi fissi e i costi variabili del servizio da coprire attraverso la tariffa, con attribuzione alle componenti fissa e variabile, delle utenze domestiche e non domestiche;

Dato atto che a decorrere dall'anno 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard, ai sensi e per gli effetti del comma 653 del succitato articolo 1 della L.n. 147/2013;

Valutati attentamente:

- i contenuti del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2018, redatto sulla base dei costi sostenuti nell'anno 2017 e sulla base delle modalità di concessione del servizio;
- la relazione accompagnatoria del Piano Finanziario;
- la relazione per il calcolo delle risultanze dei fabbisogni standard;

che si allegano a questo provvedimento per costituirne parte integrante (allegato sub A), in quanto atti previsti per adempiere agli obblighi di cui all'art. 8 del D.P.R. 158/99 e necessari all'approvazione delle tariffe della TA.RI.;

Considerato che:

- per l'anno finanziario 2018 il Piano Finanziario individua complessivamente costi di gestione del servizio dei rifiuti per un importo totale di € 371.591,00;
- tali costi sono riparti in costi fissi per un totale di € 180.546,00 e costi variabili per un totale di € 191.045,00;

Viste le "Linee guida interpretative pubblicate in data 08 febbraio u.s. dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, per l'applicazione a decorrere dall'anno 2018 del comma 653, dell'art. 1, della Legge n. 147 del 2013";

Rilevato che in base alle preindicate linee guida, il valore medio di riferimento, calcolato a livello nazionale, per la gestione di una tonnellata di rifiuti è stimato in €294,64 mentre a livello comunale, utilizzando i medesimi parametri nazionali, tale valore scende a €.256,921 per tonnellata, per un costo standard complessivo totale calcolato in €.437,545,035;

Evidenziato che il costo complessivo del Piano Economico Finanziario (al netto dei costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso – CARC) pari ad € 369.535,00 risulta inferiore al costo standard complessivo come sopra calcolato in €. 437.545,035;

Dato atto pertanto che il costo effettivo risulta essere inferiore al costo standard in misura percentuale superiore al 15%;

Viste le tariffe del tributo tassa rifiuti "TA.RI." anno 2018, redatte in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani come risultanti dal prospetto allegato sub B) alla presente deliberazione per costituirne parte integrante;

Vista, altresì, la tabella indicante le riduzioni tariffarie per i materiali riciclabili conferiti a terzi dagli utenti non domestici ai sensi di quanto stabilito dal regolamento TA.RI. *"Agevolazioni per le utenze non domestiche per il recupero dei rifiuti"*, allegata sub C) alla presente deliberazione per costituirne parte integrante;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 22/03/2017, con la quale sono stati approvati il Piano Finanziario, le tariffe, il numero di rate e la scadenza della TA.RI. per l'esercizio 2017;

Dato atto che la popolazione del comune di Nove nel corso degli ultimi anni ha subito un decremento, risultando al 30/11/2017 di 4.966 abitanti;

Dato atto che l'Amministrazione intende conservare anche per il 2018 la classificazione delle categorie di utenza prevista per i comuni al di sopra dei 5.000 abitanti e già applicata nei precedenti anni d'imposta, presentando una maggiore ripartizione delle stesse più adeguata alla realtà comunale, con particolare riferimento alle attività di tipo artigianale od operanti nel settore alimentare, presenti nel territorio, e correlata ai rispettivi coefficienti;

Ritenuto che, conformemente alle indicazioni rese dal Dipartimento delle Finanze contenute nelle linee guida per la redazione del piano finanziario e per l'elaborazione delle tariffe, sebbene il metodo proponga per le utenze non domestiche una tassonomia parzialmente diversa in relazione alla popolazione del comune, non sussistono ostacoli a introdurre, anche per comuni sino a 5.000 abitanti, categorie di utenza previste solo per i comuni al di sopra di tale livello laddove presenti sul territorio dell'ente, come ad es. cinematografi e teatri, ospedali, magazzini senza vendita diretta, insieme ai corrispondenti coefficienti di produttività;

Ricordato altresì che il comma 688 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) disciplina, tra le altre cose, le modalità di versamento della I.U.C. precisando, per quanto riguarda la componente TA.R.I., che il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TA.RI., prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TA.S.I.;

Tenuto conto che con deliberazione del Consiglio Comunale, ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, *"i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

Ravvisata pertanto la necessità di stabilire, sempre mediante il presente atto deliberativo le scadenze di versamento della TA.RI., le modalità di versamento e riscossione per il tributo dovuto per l'anno 2018 come segue:

Versamento in numero 3 rate scadenti nei mesi di :

- "acconto": 1^ RATA scadenza 16 APRILE 2018 - 2^ RATA scadenza 16 GIUGNO 2018 con possibilità di pagamento in un'unica soluzione entro il 16 APRILE 2018

L'importo è relativo alla quota fissa ed alla quota variabile minima dovute per l'intero anno d'imposta 2018 e alle eventuali eccedenze di kg conferiti e svuotamenti effettuati nel 2017 rispetto ai minimi stabiliti,

l'importo relativo al servizio dell'organico delle utenze non domestiche, ogni altro importo dovuto a conguaglio e saldo del 2017, oltre al tributo provinciale;

- "saldo": 3^ RATA, scadenza 16 APRILE 2019

L'importo, se dovuto, è relativo alle eventuali eccedenze di kg conferiti e svuotamenti effettuati nel 2018 rispetto ai minimi stabiliti, l'importo relativo al servizio dell'organico delle utenze non domestiche, ogni altro importo dovuto a conguaglio e saldo del 2018, oltre al tributo provinciale;

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (I.U.C.) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

Ricordato che:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.PE.F. di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 169 della L. 296/2006 testualmente recita: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;
- l'articolo 174 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, modificato dal D.Lgs. 126/2014 testualmente recita *"gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze"*;
- l'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *"le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi"*;
- l'art. 1, comma 683 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) prevede che il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TA.RI. in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

Richiamato l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 37, lett. a) della Legge n. 205 del 27.12.2017 (legge di stabilità 2018), il quale ha sospeso, anche per l'anno 2018, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

"26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle

regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.....", ed inoltre che"....*La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.....";*

Preso atto che il blocco in oggetto non riguarda le tariffe della TA.RI., stante l'obbligo di garantire l'integrale copertura dei costi del servizio;

Dato atto che ai sensi dell'articolo 1, comma 652, terzo periodo, della Legge 27.12.2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 38 della summenzionata Legge n. 205/2017, anche per il 2018 è prorogata la facoltà per i comuni di determinare le tariffe della TA.RI. adottando coefficienti tariffari superiori o inferiori del 50% alle misure stabilite dal D.P.R. n. 158/1999 e di non considerare i coefficienti connessi alla numerosità del nucleo familiare;

Richiamato il D.M. dell'Interno 29.11.2017 (G.U. n. .285 del 06/12/2017), che ha differito al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 degli enti locali;

Richiamato il D.M. dell'Interno 09.02.2018 (G.U. s.g. n. 38 del 15/02/2018), che ha ulteriormente prorogato al 31 marzo 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 degli enti locali;

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Ricordato che il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti;

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it.;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la I.U.C. sul citato portale;

Rilevato che, ai sensi del comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui sopra, la trasmissione telematica delle deliberazioni relative ai tributi comunali mediante inserimento del testo nell'area apposita del Portale del Federalismo Fiscale, costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art. 52 comma 2 del D.Lgs. 446/97 e dell'art. 13 commi 13bis e 15 del D.L. 201/2011 convertito con modificazione dalla L. 214/2011 e non deve essere accompagnata dalla spedizione dei documenti in formato cartaceo o mediante P.E.C.

Dato atto che l'adozione del presente atto deliberativo è di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'articolo 1, comma 676 della Legge 27/12/2013, n. 147, nonché ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamato il vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 in data 27.12.2017 con la quale è stato approvato lo schema definitivo del Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2018-2020 (art. 170, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000) e del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 (art. 151 del D.lgs n. 267/2000 e art. 10, D.lgs n. 118/2011);

Visto il vigente Statuto Comunale approvato con Deliberazione Consiliare n. 72 del 09.10.91 e s.m.i.;

Visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità approvato con Deliberazione Consiliare n. 46 del 30.11.2016 e s.m.i.;

Visto il Testo Unico sugli enti locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

Acquisiti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte del responsabile del servizio;

Dato atto che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente commissione consiliare bilancio appositamente convocata in data 15.03.2018;

Con voti n. 7 favorevoli legalmente espressi per alzata di mano e n. 2 consiglieri astenuti (Carlesso, Zanon),

D E L I B E R A

1) Di approvare il Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2018, la relativa relazione accompagnatoria, nonché la relazione per il calcolo delle risultanze dei fabbisogni standard quale allegato sub A) alla presente deliberazione per costituirne parte integrante.
2) Di approvare le tariffe della componente TA.RI. anno 2018 (Tributo servizio gestione rifiuti), come risultanti dal prospetto allegato sub B) alla presente deliberazione per costituirne parte integrante.
3) Di approvare la tabella indicante le riduzioni tariffarie per i materiali riciclabili conferiti a terzi dagli utenti non domestici, allegata sub C) alla presente deliberazione per costituirne parte integrante.
4) Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2018.
5) Di dare atto che il costo complessivo del Piano Economico Finanziario (al netto dei costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso – CARC) è pari ad 369.535,00 rispetto al costo standard complessivo calcolato con le linee guida del MEF del 08/02/2018 pari ad € 437.454,035.
6) Di stabilire che il versamento TA.RI. è effettuato, per l'anno 2018, in n. 3 rate nei seguenti termini:

   - "acconto": 1^ RATA scadenza 16 APRILE 2018 – 2^ RATA scadenza 16 GIUGNO 2018 con possibilità di pagamento in un'unica soluzione entro il 16 APRILE 2018

   L'importo è relativo alla quota fissa ed alla quota variabile minima dovute per l'intero anno d'imposta 2018, nonché alle eventuali eccedenze di kg conferiti e svuotamenti effettuati nel 2017 rispetto ai minimi stabiliti, l'importo relativo al servizio dell'organico delle utenze non domestiche, ogni altro importo dovuto a conguaglio e saldo del 2017, oltre al tributo provinciale;

   - "saldo": 3^ RATA, scadenza 16 APRILE 2019

   L'importo, se dovuto, delle eventuali eccedenze di kg conferiti e svuotamenti effettuati nel 2018 rispetto ai minimi stabiliti, l'importo relativo al servizio dell'organico delle utenze non domestiche, ogni altro importo dovuto a conguaglio e saldo del 2018, oltre al tributo provinciale.
7) Di stabilire che il tributo TA.RI. per l'anno 2018 è versato al Comune di Nove tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (F/24).
8) Di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione 2018 ai sensi dell'articolo 172 del D.Lgs. 267/2000.
9) Di inviare copia del presente provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/97, e comunque entro 30 gg. dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.
10) Di dare atto che, ai sensi del comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28.02.2014, la trasmissione telematica delle deliberazioni relative ai tributi comunali mediante inserimento del testo

nell'area apposita del Portale del Federalismo Fiscale, costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art. 52 comma 2 del D.Lgs. 446/97 e dell'art. 13 commi 13bis e 15 del D.L. 201/2011 convertito con modificazione dalla L. 214/2011 e non deve essere accompagnata dalla spedizione dei documenti in formato cartaceo o mediante P.E.C..

11) Di dare incarico al responsabile del servizio finanziario di provvedere agli atti conseguenti.

* * * *

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l'urgenza di dare corso agli ulteriori adempimenti;

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti 7 favorevoli legalmente espressi per alzata di mano e n. 2 consiglieri astenuti (Carlesso, Zanon),

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

* * * * *

Letto, confermato e sottoscritto.-

IL PRESIDENTE
f.to Chiara Luisetto

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to Rachele Lucia Sebellin

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Giuseppe Lavedini

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D. LGS. N. 267/2000:

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, si esprime :

PARERE in ordine alla regolarità tecnica

Favorevole

Lì, 15-03-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Margherita Bagarella

PARERE in ordine alla regolarità contabile.

Favorevole

Lì, 15-03-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Margherita Bagarella

****

La presente copia è conforme all'originale esistente agli atti di questo ufficio

Addi 30 MAR. 2018

COMUNE DI NOVE VICENZA

L'INCARICATO
BORDIGNON LAURIANA

****

☑ **PUBBLICAZIONE**

Pubblicata per 15 gg. dal 30 MAR. 2018

☑ **DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'**

☑ **ESECUTIVITA'**

☐ *Divenuta esecutiva per decorrenza del termine il* _____

☑ *Divenuta esecutiva per decorrenza del termine di 10 gg. dalla pubblicazione*

Data 18 APR. 2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. LAVEDINI GIUSEPPE